

Osservazioni Wind Tre S.p.A. al testo di disegno di legge annuale per il mercato e la Concorrenza 2021

A.S. 2469

Premessa

La scrivente Wind Tre S.p.A., nel comprendere le finalità di questa importante e fondamentale Legge, evidenzia di seguito un aspetto relativo all'art. 21, che si ritiene essere molto importante.

Di seguito il dettaglio.

Art. 21 (Blocco e attivazione dei servizi premium e acquisizione della prova del consenso)

L'articolo - in materia di servizi premium - legifera su alcune disposizioni già emanate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, **che ha ricompreso** nell'ambito applicativo delle disposizioni a tutela dei consumatori contro gli addebiti indesiderati dei servizi a valore aggiunto, **anche il pagamento dei contenuti digitali.**

Pur mantenendo alcuni distinguo rispetto all'unificazione delle due fattispecie in una unica categoria, non si hanno osservazioni rispetto a quanto previsto dal disegno di legge (ddl) Concorrenza, che si limita a prevedere l'obbligo di consenso espresso e documentato per l'addebito al cliente dei servizi a valore aggiunto o dei contenuti digitali acquistati, se non aggiungere l'esplicita menzione dell'**acquisizione - anche indiretta - del consenso, da parte dell'Operatore, per il servizio di carrier billing, fornito da soggetti internazionali (OTT), detentori essi stessi dell'evidenza di consenso all'attivazione.**

Si perderebbe, altrimenti, l'opportunità per il legislatore di disciplinare in merito alla differenza tra i vecchi servizi VAS ed i servizi di carrier billing, ciò ferma restando l'esigenza della certezza della volontà del cliente in capo all'operatore che fattura. Si auspica che AGCOM voglia chiarire la differenza tra servizi VAS e servizi di carrier billing, tenuto conto che, anche nel caso dei servizi di carrier billing, l'elevato livello di sicurezza nell'acquisizione della volontà del cliente da parte dell'OTT sia idoneo ad assicurare il rispetto della previsione normativa in oggetto.

Il migliore rispetto della normativa in oggetto potrebbe essere assicurato da un coordinamento, magari ad opera di AGCOM, tra l'attività degli operatori e quella degli OTT in oggetto, per evitare che la norma costituisca un insanabile scollamento con la realtà e con le modalità di attivazione del carrier billing, standardizzate in tutto il mondo.

Il rischio di non effettuare l'auspicato distinguo tra i vecchi servizi VAS ed i servizi di carrier billing è trattare solo l'Italia, e gli utenti italiani, in maniera diversa e più gravosa di quanto accade nel resto del mondo, senza che ciò debba controbilanciare alcuna particolare esigenza di sicurezza, atteso che per i servizi di carrier billing non si sono mai profilate attivazioni non richieste.